

Proposte sindacali del 18.1.73. -> Giudicati. (1°)

INVESTIMENTI

Al fine di mantenere ed incrementare l'occupazione in tutto il gruppo l'azienda fornisce alle OO.SS. le linee di sviluppo del proprio programma, che si articola nel seguente modo:

Nel programma dovrebbero essere contenuti in linea di massima i tempi di attuazione, l'articolazione degli investimenti a riguardo delle singole aziende, l'attività produttiva che verrà attuata nella nuova azienda che si farà a Carpi e la sorte dell'attuale tintoria di Carpi.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

- a) Organici - L'Azienda si impegna, al fine di mantenere gli attuali livelli occupazionali, a sostituire i dipendenti dimissionati a livello dei singoli stabilimenti.
- b) Straordinari - Le prestazioni straordinarie dovranno avere carattere di volontarietà escludendo comunque prestazioni straordinarie nella giornata del Sabato.
- c) Trasferimenti - Fermo restando quanto previsto dalla Legge n. 300 del 20.5.1970 e quanto sancito dall'accordo interaziendale del 4.2.1969, tutti i trasferimenti dovranno essere preventivamente discussi e concordati con le R.S.A. ciò al fine di tutelare le esigenze del personale dipendente.
- d) Macchinario - Fermo restando quanto previsto dal C.C.N.L. e dall'accordo aziendale del 4.2.1969 da estendersi a tutto il gruppo, stabilire una normativa, che implichi la partecipazione diretta dei lavoratori interessati attraverso le loro strutture rappresentative.
- e) Turni - Ogni modifica dell'orario di lavoro, che preveda la istituzione di nuovi turni di lavoro, dovrà essere preventivamente concordata con le RSA.
- f) Ponti - Fermo restando quanto previsto dal paragrafo b), (straordinari) si conviene di incontrarsi all'inizio di ogni anno per definire eventuali ponti in occasione di festività infrasettimanali, e le relative modalità per eventuali recuperi.

PARTE ECONOMICA

- a) Premio
L. 40 subito
L. 20 dal 1.6.1973.
- b) Integrazione salariale - Restando ferme le 55 ore e i criteri di erogazione, aggiungere 45 ore annue non cumulabili da corrispondersi solo in caso di riduzioni o sospensione dell'orario di lavoro.
- c) Superminimi - Istituzione di un superminimo da corrispondersi a tutti i dipendenti del gruppo, di L. 20 orarie, che assorbono a concorrenza eventuali supermini esistenti ferma restando le condizioni di miglior favore.

DIRITTI SINDACALI

- a) Estendere tutti i diritti e i permessi dei dirigenti delle RSA, a tutti i RSA.
I permessi si intendono cumulabili nell'anno e fra i componenti la RSA a livello di singoli stabilimenti.

DURATA ACCORDO

Dal 1.2.1973 al 31.7.1974